



Istituto Comprensivo VIA BELFORTE DEL CHIENTI

SEDE CENTRALE: Via Belforte del Chienti, 24 – 00156 Roma - ☎ 06 41217716 fax 06 41217716

Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G

<https://www.icbelfortedelchienti.edu.it> ✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it pec:

RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it

Roma, 04/04/2022

CIRCOLARE N. 145

Al Consiglio di Istituto
Agli insegnanti
Alle famiglie
Alla RSU di istituto
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Alle Associazioni
Al sito web

OGGETTO: Fine stato emergenziale e nuove disposizioni: misure di Sicurezza e Gestione casi COVID-19

Come noto, il giorno 31 marzo 2022 è terminato il periodo di stato emergenziale e dal giorno 1° aprile sono entrate in vigore le misure post-emergenziali, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 e dalle Note Operative del Ministero dell'Istruzione, nota 620 del 28/3/2022 e nota 410 del 29/3/2022, nonché dalle indicazioni sanitarie, che ad ogni buon conto si allegano.

Il DL 24 contiene anche misure che riguardano la scuola e fanno seguito a quelle già inserite nel cosiddetto "decreto Ucraina", pubblicato in GU il 21 marzo, che stabilisce la proroga dell'organico per l'emergenza ("Organico Covid") fino alla fine delle lezioni.

La cessazione dello stato di emergenza **NON SIGNIFICA LA SCOMPARSA DEL VIRUS COVID-19 E DEI CORRELATI RISCHI SANITARI**. La scuola, dunque, a maggior tutela di studenti e personale lavorativo, continuerà ad applicare il Protocollo di Sicurezza approvato ad inizio anno scolastico e le sue relative modificazioni, alla luce delle nuove indicazioni normative.

Vengono, dunque, applicate le seguenti misure di sicurezza, nell'ottica di accompagnare con attenzione, buon senso e responsabilità, nonché nel rispetto delle norme, il passaggio dal periodo emergenziale a quello post emergenziale, per un lento ritorno alla normalità.

MISURE GENERALI:

1. Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine.
2. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).
3. La mascherina non va indossata invece durante le attività sportive, sia al chiuso che all'aperto.
4. È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
5. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Fino al 30 aprile 2022 sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le **mascherine chirurgiche**.

Fino al 30 aprile 2022 si prevede l'obbligo di indossare **mascherine di tipo FFP2** nelle seguenti situazioni:

- per i mezzi di trasporto scolastico, per i trasporti in genere e gli spostamenti;
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

Sono esclusi dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo;
- le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Dal 1° aprile sarà di nuovo possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Pertanto, fermo restando il rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc.), si valuterà la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione prima della conclusione dell'anno scolastico.

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ESTERNI

Resta l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde base.

Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture della scuola, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID- 19.

Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA

A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'auto-sorveglianza, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 si applicano le seguenti misure:

- resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- in presenza di almeno **quattro casi** di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni di età, **è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2** per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;
- in caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. L'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

MISURE PRECAUZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al covid-19

CERTIFICATI MEDICI

La nota Regione Lazio n. 317337 del 30/03/2022 fornisce ulteriori indicazioni sulle certificazioni e sulle norme transitorie per la gestione scolastica dei casi di infezione da SARS-CoV2, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, come di seguito esplicitato:

- **Certificazioni mediche a seguito di assenza scolastica** - in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, dal 1° aprile non sono richiesti i certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 Ottobre 2018, n. 7, art. 68 "*Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico*". In caso di assenze, la famiglia continuerà a fornire alla scuola apposita autodichiarazione, aggiornata secondo la normativa vigente.
- **Rientro dopo infezione da Covid-19** - la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

ISOLAMENTO

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

AUTOSORVEGLIANZA

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il **regime dell'autosorveglianza**, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

La **cessazione del regime di isolamento** consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Tutti gli alunni in isolamento in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata.

Per richiedere l'attivazione della **DDI**, sarà necessario inoltrare domanda alla segreteria dell'istituto attraverso posta elettronica istituzionale rmic8eq00g@istruzione.it allegando certificato medico *"attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata"*. La DDI sarà quindi autorizzata dal DS esclusivamente per i casi positivi (non per contatti con Positivi).

La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Dal 1° aprile 2022 l'attività didattica a distanza può avvenire solo ed esclusivamente per alunni in isolamento per infezione Covid.

ALUNNI FRAGILI

Agli alunni affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell'allievo.

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA

Rimane confermata la deroga all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, rimane previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza nell'anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Le famiglie sono invitate a collaborare con l'Istituzione Scolastica nella gestione di questo importante momento di cambiamento, come accaduto fino ad ora, al fine di favorire il benessere di ogni studente e far sì che la scuola resti un luogo sicuro.

Normativa e link di riferimento:

- 1) **DL N. 24 del 24 marzo 2022**
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sq>
- 2) **NOTA DEL MI N. 620 DEL 28 MARZO** - obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. decreto-legge 24/2022
- 3) **NOTA DEL MI N. 410 DEL 29 MARZO** - applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da sars-cov-2
- 4) **PIANO PER LA PROSECUZIONE, NELL'ANNO SCOLASTICO 2021-2022**, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da covid-19
- 5) **NOTE REGIONE LAZIO APPLICAZIONE DL 24 del 24/03/22**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Lozzi

documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse